



SOA RINA



ATTESTAZIONE SOA

COME QUALIFICARSI



IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E LE SOA

Con la legge N. 109 del 11 febbraio 1994 (comunemente "legge Merloni") è stato introdotto l'attuale sistema di **qualificazione delle imprese** che intendono partecipare ai pubblici appalti di lavori.

Oggi Il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce", ed il relativo regolamento attuativo D.p.r. n. 207 del 10 dicembre 2010 hanno in parte modificato le regole di attestazione pur mantenendo il compito di accertare e dichiarare l'idoneità delle imprese all'esecuzione dei lavori in capo alle **Società Organismo di Attestazione (SOA)**.

Le SOA sono società private, soggette al controllo dell'**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**, che devono contemperare l'imparzialità e la trasparenza nell'esercizio della funzione di natura pubblicistica, con la snellezza dell'impresa privata.

L'ATTESTAZIONE È IL CERTIFICATO CON IL QUALE LA SOA, A SEGUITO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE, DICHIARA CHE L'IMPRESA POSSIEDE LA QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE I LAVORI PUBBLICI.

A CHI SERVE L'ATTESTAZIONE

L'attestazione SOA è condizione necessaria (e sufficiente) per l'affidamento di lavori pubblici di **importo superiore a 150.000 euro**.

Tutte le imprese stabilite nel territorio nazionale, che vogliono partecipare alle gare di lavori o che comunque intendono eseguire i lavori (imprese individuali, società, consorzi di cooperative, consorzi artigiani e consorzi stabili) devono possedere l'attestazione SOA.

L'attestazione è necessaria per l'esecuzione dei lavori anche in subappalto, nell'ambito di ATI, su affidamento di concessionari o a seguito di sponsorizzazione, nell'ambito delle "grandi opere" (general contractor) ed infine per l'esecuzione di lavori che siano parte di contratti di servizi o di forniture.

VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE

L'attestazione ha durata quinquennale con verifica di mantenimento al terzo anno.

Le imprese qualificate possono quindi operare per un periodo di tre anni, al termine dei quali devono sottoporsi ad una verifica limitata ad alcuni dei requisiti che consente di utilizzare l'attestato per gli ulteriori due anni.

Al termine di detto periodo la qualificazione perde definitivamente validità e l'impresa, per continuare a partecipare alle gare, deve ottenere una nuova attestazione.

L'ATTESTAZIONE PUO' ESSERE MODIFICATA

Nel corso dei cinque anni di validità l'impresa in presenza di determinate condizioni potrà variare la propria qualificazione estendendola a settori di attività inizialmente non previsti ed a importi di lavoro maggiori.

QUANTO TEMPO OCCORRE PER OTTENERE L'ATTESTAZIONE

La legge prevede un termine fisso ed inderogabile di 90 giorni dalla stipula del contratto entro il quale deve essere rilasciata l'attestazione.

Tale termine può essere sospeso da parte della SOA una o più volte sino ad un periodo massimo di ulteriori 90 giorni (ad esempio qualora manchino i documenti relativi all'impresa).

Al termine di tale periodo (e comunque non oltre 180 giorni dalla stipula del contratto) la SOA deve comunque rilasciare l'attestazione o emettere provvedimento di diniego.



PERCHE' SOA RINA

CHI E' SOA RINA

SOA RINA Organismo di Attestazione S.p.A., è la società del Gruppo RINA attiva nel settore della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Costituita nel luglio del 2000, SOA RINA è stata tra le prime società ad essere autorizzate allo svolgimento dell'attività di attestazione da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (provvedimento n. 05/00)

IL GRUPPO RINA

Il RINA è una delle più antiche società di classificazione e di certificazione al mondo. Fondato a Genova nel 1861 per servire le esigenze del mondo marittimo, il RINA ha progressivamente ampliato i suoi campi di attività, diventando una società multinazionale. Oggi il Gruppo RINA mette a disposizione la sua esperienza e competenza attraverso un'ampia offerta di servizi tesi ad aiutare l'industria e la comunità a migliorare le attività e la qualità della vita. Il Gruppo RINA opera nei settori dell'ambiente, dell'energia, dei trasporti, della logistica, della sicurezza, della qualità e della responsabilità sociale.

LE CARATTERISTICHE E LA STRUTTURA DI SOA RINA

SOA RINA è stata creata per assicurare ai propri clienti le medesime caratteristiche che contraddistinguono storicamente Gruppo RINA: **competenza, serietà e tempestività**.

Lo staff è costituito da **professionisti e tecnici** di diversa estrazione (provenienti da imprese edili, impiantistiche, pubblica amministrazione, attività di libero professionista) in grado di fornire un'assistenza completa e diversificata al cliente.

Le competenze acquisite dal nostro staff nei diversi settori interessati ai lavori pubblici, assicura ai clienti di SOA RINA, una attenta verifica dei requisiti normativi ed una flessibile competenza nell'analisi delle diverse imprese.

SOA RINA ha improntato la propria organizzazione e la propria attività ai principi organizzativi del sistema qualità così come codificato nella normativa UNI CEI EN 45000.

IL SERVIZIO AL CLIENTE DI SOA RINA

SOA RINA, nel rispetto del principio di unicità dell'oggetto sociale e delle regole di trasparenza ed imparzialità imposte dalla legge, assicura ai propri clienti una assistenza globale volta al conseguimento di una qualificazione adeguata e congrua rispetto alla struttura imprenditoriale.

Per facilitare il calcolo dei requisiti e quindi conoscere le possibili categorie e classifiche di attestazione SOA RINA mette a disposizione dei clienti un software appositamente predisposto.

Al cliente è inoltre, fornita una modulistica completa per la predisposizione della documentazione necessaria all'attestazione, che consente un ampio utilizzo degli strumenti di autocertificazione.

L'ASSISTENZA AL CLIENTE DOPO L'ATTESTAZIONE

Anche dopo il rilascio dell'attestazione SOA RINA mantiene un contatto costante con i propri clienti i quali, vengono informati periodicamente circa le modifiche normative relative alla qualificazione e più in generale in materia di lavori pubblici.

Se utile SOA RINA informa direttamente e specificamente le singole imprese circa eventi o fatti che possano riguardare la loro attestazione. Le imprese possono inoltre rivolgersi direttamente a SOA RINA per porre quesiti sugli argomenti di interesse. SOA RINA assiste infine le imprese nella gestione delle proprie scelte relative alla qualificazione (variazioni, verifiche triennali, rinnovo).

L'AGGIORNAMENTO COSTANTE

SOA RINA adegua costantemente il proprio operato alle innovazioni normative riguardanti la qualificazione ed in generale i lavori pubblici. Lo staff tiene, inoltre, conto degli orientamenti interpretativi forniti dall'Autorità di Vigilanza e dalla giurisprudenza sulle più diverse problematiche attinenti la qualificazione.

IL VALORE AGGIUNTO DI SOA RINA

La solidità economica e finanziaria, le procedure consolidate, il know how del Gruppo RINA nelle attività di verifica aziendale, conferiscono all'attestazione di SOA RINA un valore aggiunto in termini di imparzialità e sicurezza, garanzia per l'impresa nei confronti di ogni controllo.

I RISULTATI DI SOA RINA

Nei primi 10 anni di attività SOA RINA ha acquisito una significativa quota di mercato.

Accanto ad un rilevante numero di imprese edili di diverse dimensioni, hanno scelto ed apprezzato SOA RINA per il conseguimento dell'attestazione anche alcune delle maggiori aziende impiantistiche italiane.



COME FUNZIONA L'ATTESTAZIONE

IMPORTANTE:

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono necessariamente sintetiche e non possono analizzare puntualmente la vasta casistica di tutti i casi particolari afferenti l'attestazione SOA ed i requisiti di valutazione oggetto di una altrettanto ampia normativa applicabile.

Per ogni specifica richiesta di informazioni invitiamo il lettore a rivolgersi direttamente al Personale di SOA RINA operante nella rispettiva zona di competenza

IMPORTO CLASSIFICHE

Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite secondo i seguenti importi:

Classifica	Importo
I	fino a 258.000
II	fino a 516.000
III	fino a 1.033.000
III - bis	fino a 1.500.000
IV	fino a 2.582.000
IV - bis	fino a 3.500.000
V	fino a 5.165.000
VI	fino a 10.329.000
VII	fino a 15.494.000
VIII	oltre a 15.494.000

- La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui ai raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale.
- L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a Euro 20.658.000.
- Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari di lavori, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta o indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.

**I PRINCIPI BASE**

Le regole sull'attestazione di qualificazione delle imprese, sono contenute nel Codice degli Appalti e contratti (**Decreto legislativo 163-2006 e s.m.i.**) ed in particolare nel regolamento attuativo dello stesso codice (**D.p.r. n. 207/2010 del 5 ottobre 2010 -pubblicato in G.U.R.I. n. 288 del 10 dicembre 2010- e s.m.i.**).

Di seguito sono esposti i principali criteri e le norme di valutazione previsti dal regolamento per l'attribuzione del certificato di attestazione SOA.

NUOVE E VECCHIE CATEGORIE CORRISPONDENZA

La qualificazione SOA, è articolata per tipologie di lavoro o "categorie" distinte per codici e suddivise in due macro tipologie:

- Opere generali
- Opere specialistiche

CATEGORIE DI OPERE GENERALI				
CATEGORIE		QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	D.M. 15/5/98 n. 304	CATEGORIE D.M.25/2/82 N.770
OG 1	Edifici civili e industriali	SI	G 1	2
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	SI	G 2	3A -3 B
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.	SI	G 3	4 - 6 - 8
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	SI	G 4	15
OG 5	Dighe	SI	G 5	14
OG 6	Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	SI	G 6	10A -10C - 19E
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio	SI	G 7	13A -13B
OG 8	Opere fluviali di difesa di sistemazione idraulica, di bonifica	SI	G 8	10B
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI	G 9	16A - 16B - 16C 16D
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	SI	G 10	9D - 16F - 16G 16H - 16L
OG 11(*)	Impianti tecnologici	SI	G 11	5A - 5C
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	SI	S 22	
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica	SI	S 1	11

Le Categorie evidenziate in neretto sono state modificate dal regolamento n. 207/2010

(*) La qualificazione nella categoria OG11 avviene in modo proprio secondo quanto stabilito all'art. 79 comma 16 del Regolamento

Per la qualificazione nella categoria OG 11 l'impresa deve dimostrare di possedere per ciascuna delle categorie di opere specializzate OS 3, OS 28 e OS 30 almeno la percentuale di seguito indicata:

categoria OS 3 (impianti idrico sanitari) 40%
 categoria OS 28 (impianti termici) 70%
 categoria OS 30 (impianti interni elettrici) 70%

L'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Ai fini della qualificazione nelle categoria **OG12** (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale), l'impresa deve allegare al certificato di Esecuzione Lavori la copia del piano di smaltimento approvato dagli enti competenti per territorio.

Per ottenere la qualificazione nella categoria **OG 13**, il certificato dei lavori deve contenere l'attestato, da parte dell' autorità eventualmente preposta alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori, di buon esito degli interventi eseguiti.

Per la certificazione della categoria **OG 2** è necessario l'attestato di buon esito degli interventi eseguiti rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE				
CATEGORIE		QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	D.M. 15/5/98 n. 304	CATEGORIE D.M.25/2/82 N.770
OS 1	Lavori in terra		S 1	1
OS 2a	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	SI	S 2	
OS 2b	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	SI	S 2	
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	SI	S 3	5A1 - 5B
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	SI	S 4	5D - 5D1 - 20
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione	SI	S 5	5E
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi		S 6	5F1 - 5F3
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile inclusi isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco		S 7	5F2 - 5G
OS 8	Opere di impermeabilizzazione	SI	S 8	5H
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	SI	S 9	9A - 9B - 9C - 9E
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	SI	S 10	7
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	SI	S 11	
OS 12 a	Barriere stradali di sicurezza	SI	S 12	
OS 12 b	Barriere paramassi, fermaneve e simili	SI	S 12	
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	SI	S 13	
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	SI	S 14	12B
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	SI	S 15	13C
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	SI	S 16	16E - 16I
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	SI	S 17	16M
OS 18 a	Componenti strutturali in acciaio o metallo	SI	S 18	17
OS 18 b	Componenti per facciate continue	SI	S 18	17
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	SI	S 19	18
OS 20 a	Rilevamenti topografici	SI	S 20	19A
OS 20 b	Indagini geognostiche	SI	S 20	19B
OS 21	Opere strutturali speciali	SI	S 21	19C - 19D - 19F
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione		S 1	
OS 23	Demolizione di opere	SI	S 23	12A
OS 24	Verde e arredo urbano	SI	S 1	11
OS 25	Scavi archeologici	SI	G 2	3B
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali		G 3	8
OS 27	Impianti per la trazione elettrica	SI	G 10	9D
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	SI	G 11	5A
OS 29	Armamento ferroviario	SI	S 9	9A- 9B -9C - 9E
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI	G 11	5C
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa	SI	S 18	17
OS 32	Strutture in legno		G 1	2
OS 33	Coperture speciali	SI	G 1	2
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	SI	S 8	5H
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale	SI		

Le Categorie evidenziate in neretto sono state modificate dal regolamento n. 207/2010

La SOA può rilasciare la qualificazione, oltre che per la sola esecuzione, anche per la progettazione delle opere. La qualificazione per la progettazione è necessaria (salva la facoltà di costituire un'ATI con professionisti o studi di ingegneria) quando il bando preveda oltre all'affidamento dei lavori anche la loro progettazione esecutiva (appalto integrato).

Per ottenere la qualificazione nelle categorie **OS 13, OS 18A, OS 18B e OS 32**, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria

Per la certificazione delle categorie **OS 2A, OS 2B e OS 25** è necessario l'attestato di buon esito degli interventi eseguiti rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori.



I REQUISITI DI ATTESTAZIONE

Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale
- Requisiti di ordine speciale

N.B. : Ad esclusione delle classifiche I e II le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità (conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000).

I requisiti di carattere generale si riferiscono a condizioni soggettive riferite all'idoneità morale dell'impresa nonché dei soggetti rappresentativi della struttura aziendale.

I requisiti di ordine speciale attengono invece alle capacità economico- finanziaria dell'impresa, all'idoneità tecnico e organizzativa, all'edeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico

I REQUISITI GENERALI E LA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA

I requisiti generali sono comuni a tutte le imprese e devono essere dimostrati indipendentemente dall'entità della qualificazione richiesta. Il mancato possesso dei requisiti generali anche durante il periodo di validità dell'attestazione precedente emessa esclude l'impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né la stessa può essere affidataria di subappalti, non potendo stipulare i relativi contratti.

Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili:

- I requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m), del codice, si riferiscono sempre al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di rappresentanza, al socio unico ,persona fisica, ovvero al socio di maggioranza ,persona fisica, nelle società con meno di quattro soci se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio (il controllo del requisito di cui all'art. 38 comma 1 lettera c) si estende anche ai soggetti cessati dalla carica –ivi inclusi il socio unico ovvero il socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci- nell'anno antecedente alla stipula del contratto di attestazione).
- I requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), dalla lettera d) alla lettera l) e dalla lettera m-bis) alla lettera m-ter) del codice (non costituendo il requisito di cui all'art. 38 comma 1 lettera m-quater oggetto di verifica ai fini del rilascio dell'attestazione SOA), si riferiscono all'impresa e devono essere dimostrati mediante certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa.



Vediamo i requisiti e la documentazione che l'impresa deve produrre a SOA RINA.

	REQUISITO	DOCUMENTO
A	Inesistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di un procedimento in corso per la dichiarazione di tali situazioni.	Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con doppia dicitura di inesistenza di procedure fallimentari (anche pendenti) e dichiarazione sostitutiva o certificato cancelleria fallimentare
B	Assenza di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla L 1423/56 o delle cause ostative di cui alla L 575/65 (normativa "antimafia")	Certificato CCIAA con nulla osta "antimafia" e/o dichiarazione sostitutiva
C	Inesistenza di condanne con sentenza passata in giudicato o emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale	dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante legale ai sensi delle disposizioni D.P.R. 445/2000
D	Inesistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55	dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante legale ai sensi delle disposizioni D.P.R. 445/2000
E	Inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante legale ai sensi del D.P.R. 445/2000
F	inesistenza di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000
G	Insussistenza di violazioni, gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita.	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 o certificato carichi pendenti definitivamente accertati
H	Inesistenza iscrizione nel casellario informatico AVCP per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale
I	Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o Stato in cui l'impresa è stabilita	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e DURC in corso di validità
L	Regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale ai sensi del D.P.R. 445/2000
M	Inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'art 9 comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36bis comma 1 decreto legge 4-7-2006 convertito con modificazioni dalla legge 4-8-2006 n. 248	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale ai sensi del D.P.R. 445/2000,
M bis	Inesistenza iscrizione nel casellario informatico AVCP per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale ai sensi del D.P.R. 445/2000
M ter	Assenza di mancata denuncia all'autorità giudiziaria di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale.	Dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soggetti controllati ai sensi delle disposizioni D.P.R 445/2000
Art 39/1	Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale ai sensi delle disposizioni D.P.R. 445/2000, Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A dal cui oggetto risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste
Art 39/2	Iscrizione per i cittadini di altro Stato membro non residente in Italia in uno dei registri professionali o commerciali mediante dichiarazione giurata o mediante le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.	Certificato di iscrizione al registro professionale o commerciale



I REQUISITI SPECIALI

I requisiti di ordine speciale descrivono la struttura operativa dell'impresa e sono così definiti dalla legge:

- a) adeguata capacità economica e finanziaria;
- b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche ;
- d) adeguato organico medio annuo.

Tali requisiti, in massima parte, variano in relazione all'attestazione rilasciata dalla SOA e dovranno pertanto aumentare quanto maggiori saranno le qualificazioni richieste dalle imprese.

NB: Operazioni comportanti cessioni di azienda e di rami di azienda/affitti di azienda

L'impresa, nel caso in cui abbia acquisito (o affittato) un'azienda od un suo ramo, può aggiungere ai propri requisiti anche quelli dell'azienda acquistata (o affittata).

Fino al 31 dicembre 2013:

- 1) per la dimostrazione dei requisiti economico finanziari il periodo di riferimento è rappresentato dai migliori 5 anni del decennio fiscalmente documentabile antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA
- 2) per la dimostrazione dell'idoneità tecnica di cui all'art.79 comma 5 lettere b e c i lavori sono quelli riferiti al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto di attestazione con la SOA

a) adeguata capacità economica e finanziaria

L'adeguata capacità economica e finanziaria viene dimostrata dall'impresa mediante:

- **idonee referenze bancarie**
- **cifra di affari in lavori**
- **patrimonio netto positivo** costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale, riferito all'ultimo bilancio approvato, limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio (con esclusione quindi di imprese individuali, s.n.c. e s.a.s.).

La cifra di affari costituisce il requisito cardine del sistema, rispetto al quale devono essere commisurati tutti gli altri elementi richiesti per l'attestazione (costo del personale, ammortamenti ed altri costi per attrezzature, lavori analoghi).

La cifra d'affari cumulativa in lavori deve essere di importo non inferiore al 100% delle qualificazioni richieste nelle varie categorie. La cifra di affari è ricavata direttamente dalle relative voci contenute nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali.

I documenti da fornire alla SOA sono, quindi:

- per le imprese individuali e le società di persone le dichiarazioni fiscali con relativa ricevuta di presentazione.
- per le società di capitali, le cooperative ed i consorzi i bilanci con relativa nota di deposito.

NB: la cifra di affari in lavori

La cifra di affari deve essere in lavori. Se l'impresa svolge altre attività (ad esempio vendita di materiali) i relativi ricavi sono, quindi, scorporati.

La cifra d'affari in lavori relativa all'attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte.

Esempio – cifra di affari

L'impresa che intenda acquisire l'attestazione nelle seguenti categorie:

OG1 (edilizia) – II classifica (516.000 €)

OG3 (strade) – I classifica (258.000 €)

dovrà possedere una cifra di affari in lavori cumulativa nel quinquennio almeno di 774.000 €.



b) L'adeguata idoneità tecnica

L'impresa dimostra l'idoneità tecnica organizzativa mediante:

-L'idonea Direzione tecnica, vale a dire presenza in azienda di soggetto cui competono gli adempimenti tecnico-organizzativi necessari per la realizzazione dei lavori.

Il direttore tecnico (oltre al rapporto con l'impresa di cui deve essere titolare, socio, amministratore, dipendente o prestatore d'opera professionale in forza di contratto regolarmente registrato) deve possedere idoneo titolo di studio tecnico o dimostrare esperienza nella direzione di cantiere.

- L'esecuzione lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta

- L'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta

- Per le sole imprese che intendono essere qualificate per prestazioni di progettazione e costruzione lo staff tecnico di progettazione deve essere composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti dello staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due persone per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla VI-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

Il periodo rilevante, ai fini della verifica dei lavori, è quello immediatamente precedente alla stipula del contratto, diverso, quindi, da quello verificato ai fini contabili.

Esempio – Periodo di verifica

L'impresa che abbia stipulato il contratto il 1 luglio 2010, avendo già depositato il bilancio 2009, dimostrerà:

- la cifra d'affari, l'attrezzatura e gli oneri di personale per i 5 anni migliori del decennio 1999 -2009
- i lavori eseguiti nel periodo 1/7/2000-30/6/2010.

La dimostrazione dei lavori avviene nel caso di lavori pubblici mediante il certificato lavori rilasciato dalla stazione appaltante (secondo lo schema e le modalità previste dalla norma) e, nel caso di committenti privati, mediante certificato sottoscritto dal Committente e dal Direttore Lavori comprovato dal contratto di appalto e dalle fatture oltre ad ulteriore eventuale documentazione al fine di verificare le tipologie di attività svolte.

Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo i requisiti possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei direttori tecnici negli ultimi venti anni. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro.

Esempio – i lavori eseguiti

L'impresa che intende qualificarsi nelle seguenti categorie e classifiche

OG1 – Il classifica 516.000 €

Dovrà dimostrare di avere eseguito nella categoria OG1 nel **decennio**

Lavori analoghi per complessive: 516.000 € ***90%** = 464.400 € e:

1 lavoro per 516k€ ***40%** = 206k€ **ovvero**

2 lavori per complessivi 516k€***55%** = 284 k€ **ovvero**

3 lavori per complessivi 516k€***65%** = 335 k€.



c) L'adeguata dotazione di attrezzature tecniche

Consiste nella dotazione stabile di attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificatamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà, leasing o anche noleggio (purché a freddo, vale a dire senza operatore).

L'adeguata attrezzatura è dimostrata dai costi sostenuti nel quinquennio di riferimento non inferiore al 2% della cifra di affari come sopra calcolata, di cui il 40% costituito dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.

Il periodo di riferimento è il medesimo di quello individuato per la cifra di affari.

I costi per le attrezzature di proprietà sono calcolati sulla base degli ammortamenti effettuati, per le attrezzature in leasing o noleggio sulla base dei canoni.

L'impresa deve produrre alla SOA il libro dei beni ammortizzabili (libro dei cespiti), la dichiarazione dei redditi o i bilanci, i contratti e le fatture di noleggio e leasing, il registro IVA.

NB: gli ammortamenti figurativi

Per le attrezzature in proprietà, la legge consente di calcolare, oltre agli ammortamenti reali, anche ammortamenti figurativi per un periodo dimezzato rispetto al piano di ammortamento, applicando una quota costante, pari al rapporto tra valore del bene ed anni di effettivo ammortamento.

Esempio – attrezzatura tecnica

L'impresa che possieda un cifra di affari quinquennale di 500.000 € dovrà possedere almeno:

$500.000 \text{ €} * 2\% = 10.000 \text{ €}$ di attrezzature tecniche e di questi almeno:

$10.000 \text{ €} * 40\% = 4.000 \text{ €}$ di costi per beni in proprietà o leasing

d) L'adeguato organico medio

Consiste nel costo sostenuto per il personale dipendente composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza.

L'adeguato organico è dimostrato con un costo per personale nel quinquennio utilizzato per la determinazione della cifra d'affari:

- **non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori, di cui almeno il 40% per personale operaio**

oppure

- **per personale assunto a tempo indeterminato, non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui l'80% per personale tecnico titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma.**

Il costo per il personale dipendente è dimostrato sulla base delle relative voci inserite a bilancio o nelle dichiarazioni fiscali e mediante le dichiarazioni presentate a INPS, INAIL, CASSA EDILE per la determinazione dei contributi sociali.

Per la qualificazione nelle categorie specializzate relativamente alla I classifica di importo l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla classifica precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. Questa disposizione si applica qualora i C.C.N.L. prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato

NB: la retribuzione convenzionale INAIL

per le imprese individuali e le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale INAIL.

**Esempio – l'adeguato organico**

L'impresa che possieda un cifra di affari quinquennale di 500.000 € dovrà dimostrare almeno:

500.000 € * 15% = 75.000 € di costi di personale

e di questi almeno

75.000 € * 40% = 30.000 € di costi per personale operaio assunto a tempo indeterminato

Ovvero

500.000 € * 10% = 50.000 € di costi di personale assunto a tempo indeterminato

e di questi

50.000 € * 80% = 40.000 € di costi per personale laureato o diplomato

RIASSUMENDO: TABELLE ESEMPLIFICATIVE DEI REQUISITI SPECIALI

Come visto i requisiti speciali sono tra di loro correlati da semplici rapporti per cui forniamo di seguito tabella riassuntiva che consente di valutare le potenzialità della propria azienda.

NB: La rideterminazione della cifra d'affari

Il requisito cardine per la qualificazione è costituito dalla cifra di affari che deve essere pari o superiore alle qualificazioni richieste e rispetto alla quale devono essere presenti, in percentuali date, costi per personale ed attrezzatura.

Qualora tale ultima condizione non si verifichi la cifra di affari viene rideterminata (abbassata) sino a ripristinare il rapporto richiesto dalla legge.

Esempio – la rideterminazione della cifra di affari

L'impresa che possieda una cifra di affari complessiva di 1.000.000 euro deve possedere come visto il 2% di oneri per attrezzature pari a 20.000 euro

Ove l'impresa possieda, invece, solo 10.000 euro di costi per attrezzature, la cifra di affari utile ai fini dell'attestazione sarà di :
10.000 / 0,02 = 500.000 €.

La tabella permette di calcolare i requisiti necessari per ogni classifica (livello di importo).

Nel caso in cui l'impresa sia interessata a qualificarsi in più di una categoria (tipologia di lavori), i requisiti di cifra d'affari, oneri per attrezzature e costi del personale devono essere sommati.

I requisiti relativi all'esecuzione dei lavori, come sopra specificato, devono invece essere soddisfatti, distintamente, in ciascuna categoria.

TABELLA RIASSUNTIVA (in KEuro)

CLASSIFICHE	I	II	III	III bis	IV	IV bis	V	VI	VII	VIII
Importo classifica	258	516	1.033	1.500	2.582	3.500	5.165	10.329	15.494	20.658
Importo Tot. Lavori 90%	232	465	930	1.350	2.324	3.150	4.648	9.296	13.944	18.592
Punte – 1 lavoro 40%	103	207	413	600	1.033	1.400	2.066	4.132	6.197	8.263
Punte – 2 lavori 55%	142	284	568	825	1.420	1.925	2.841	5.681	8.522	11.362
Punte – 3 lavori 65%	168	336	671	975	1.678	2.275	3.357	6.714	10.071	13.428
Costi attrezzature 2%	5	10	21	30	52	70	103	207	310	413
Ipotesi 1 - personale 15%	39	77	155	225	387	525	775	1.549	2.324	3.099
di cui operai 40%	16	31	62	90	155	210	310	620	930	1.239
Ipotesi 2 - personale 10%	26	52	103	150	258	350	516	1.033	1.549	2.066
di cui tecnici 80 %	21	42	82	120	206	280	413	826	1.239	1.653

Esempio – il calcolo dei requisiti

L'impresa che intende attestarsi nelle seguenti categorie

OG1 (edilizia) per 516 k€ classifica II

OG3 (strade) per 258 k€ classifica I

Dovrà possedere

- cifra di affari di **516+258 = 774 k€**
- costi per attrezzature calcolati su tale importo complessivo **774 * 2% = 15,5 k€** per attrezzature di cui almeno il **40%** (del 2%) di attrezzatura in proprietà, in leasing o noleggio a lungo termine.
- costi complessivo del personale di **774 * 15% = 116,1 k€** di cui almeno il 40% di costo per personale operaio (ipot.1)
- costi complessivo del personale di **774 * 10% = 77,4 k€** di cui almeno il 80% di costo per personale con laurea o diploma (ipot. 2)
- lavori analoghi calcolati sulle singole categorie, ad esempio:

516 k€ (categoria OG1) * 90% = **464 k€** e 1 lavoro 40% di 516 = 206 k€ o 2 lavori 55% = 284 k€ o 3 lavori 65% = 335 k€;

258 k€ (categoria OG3) * 90% = **232 k€** e 1 lavoro 40% di 258 = 103 k€ o 2 lavori 55% = 142 k€ o 3 lavori 65% = 168 k€



IL SISTEMA QUALITÀ E L'INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

Oltre ai requisiti generali e speciali è previsto un terzo ordine di requisiti attinenti al **sistema qualità**.

Tutte le imprese che vogliono ottenere l'attestazione per classifiche superiori alla II devono possedere il **sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**.

La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

L'impresa può usufruire dell'**Incremento Convenzionale Premiante** quando, oltre al possesso del sistema di qualità, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:

- patrimonio netto pari o superiore al 5% della cifra di affari media annua
- indice di liquidità pari o superiore a 0,5
- indice di economicità di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo

L'incremento Convenzionale premiante (ICP) costituisce una sorta di "bonus" che consente di elevare la cifra di affari in lavori e l'importo dei lavori certificati e tecnici dell'impresa, in misura variabile e sino al **39%** (ove i requisiti lo permettono).

DIREZIONE TECNICA

La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

Per iscrizioni con classifica pari o inferiore alla III-bis (euro 1.500.000) il direttore tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- Laurea in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell'Unione Europea
- Laurea breve o diploma universitario in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell'Unione Europea
- Diploma di geometra o di perito industriale edile o equivalente titolo di studio tecnico
- Esperienza quinquennale acquisita come direttore di cantiere da dimostrare con idonei certificati di esecuzione lavori
- I soggetti che in data 01/03/2000 svolgevano la funzione di Direttore Tecnico possono conservare tale incarico presso la stessa impresa.

Per iscrizioni con classifica pari o superiori alla IV (euro 2.582.000) il direttore tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- Laurea in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell'Unione Europea
- Laurea breve o diploma universitario in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell'Unione Europea
- Diploma di geometra o di perito industriale edile
- I soggetti che in data 01/03/2000 svolgevano la funzione di Direttore Tecnico possono conservare tale incarico presso la stessa impresa

DIREZIONE TECNICA PER I LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

Per iscrizioni nelle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25 (con classifica di qualsiasi importo)

- OG2: laurea in architettura o in conservazione dei Beni Culturali
- OS2-A e OS2-B: restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42

N.B. per la qualificazione in I e II classifica, fino all'emanazione dei decreti sopra citati, la direzione tecnica può essere affidata anche ad un soggetto dotato di esperienza quinquennale acquisita in lavori appartenenti alle suddette categorie da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori visti dall'autorità preposta

- OS25: soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice degli appalti.



I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico hanno l'obbligo **dell'unicità di incarico** ovvero non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate. Qualora il direttore tecnico sia persona fisica diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentate, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa deve provvedere a darne comunicazione alla SOA

Apporto Direzione Tecnica: sono valutabili solo gli ultimi 20 anni, per ottenere la qualificazione fino alla III classifica; l'importo complessivo delle classifiche non può essere superiore ad euro 2.500.000

LE VERIFICHE TRIENNALI

Nei precedenti capitoli sono stati esaminati i requisiti che le imprese devono possedere al momento della qualificazione iniziale ed i principali documenti che devono essere presentati alle SOA .
Come detto, allo scadere del triennio iniziale, l'impresa deve sottoporsi ad una verifica di mantenimento limitata ad alcuni di detti requisiti.

In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione.

La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l'esito della procedura

REQUISITI RICHIESTI

Alla scadenza dei tre anni dal rilascio della 1° attestazione l'impresa deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ Requisiti di Ordine Generale
- ✓ Certificazione di Qualità per le classifiche pari o superiore alla III (euro 1.033.000,00)
- ✓ Idonee Referenze Bancarie
- ✓ Capitale Netto Positivo dell'ultimo Bilancio approvato (per Srl e Spa)
- ✓ Idonea Direzione Tecnica
- ✓ Staff Tecnico (solo per prestazione di Progettazione e Costruzione)
- ✓ Adeguata dotazione di Attrezzatura Tecnica
- ✓ Adeguato costo del Personale

ATTREZZATURA TECNICA

L'attrezzatura Tecnica al momento della verifica triennale deve essere almeno pari all'1,5% della cifra d'affari in lavori dimostrata in sede di rilascio dell'attestazione originaria.

L'attrezzatura Tecnica è riferita al quinquennio fiscalmente documentabile antecedente la data di scadenza della verifica triennale

COSTO DEL PERSONALE

Il Costo del Personale al momento della verifica triennale deve essere almeno pari all'11,25% oppure al 7,5% della cifra d'affari in lavori dimostrata in sede di rilascio di attestazione originaria, a seconda che si tratti di personale operaio o tecnico.

Il Costo del Personale è riferito al quinquennio fiscalmente documentabile antecedente la data di scadenza della verifica triennale

RIDETERMINAZIONE CIFRA D'AFFARI

Se l'Attrezzatura e/o il personale non rispettano i requisiti minimi per confermare la cifra d'affari posseduta in sede di attestazione originaria, è necessario rideterminarla opportunamente, ristabilendo le percentuali.

Se a causa della rideterminazione la cifra d'affari in lavori è inferiore alla somma delle classifiche possedute, l'attestazione viene ridimensionata con conseguente perdita di categorie e/o classifiche



Il requisito relativo ai lavori eseguiti e lavori di punta non viene considerato in sede di verifica.

La verifica triennale viene richiesta dall'impresa alla SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria. In buona sostanza in sede di verifica triennale mentre si procede ad un completo riesame dei requisiti formali dell'impresa, molto limitata (e con parametri meno severi) è l'analisi dei dati economici, mentre **non vengono presi per nulla in considerazione i lavori**.

QUANTO COSTA L' ATTESTAZIONE

I corrispettivi per le attività di qualificazione delle imprese sono contenuti direttamente nella legge, che prevede un minimo inderogabile, elevabile dalla SOA, sino al doppio.

L'applicazione di una tariffa inferiore a detto minimo è contraria alla legge e costituisce clausola contrattuale nulla.

Il corrispettivo **in Euro** per l'attestazione iniziale è dato dalla seguente formula :

$$P = C/12.500 + (2 * N + 8) * 413,16 * 1,0413 * R$$

dove:

C = Importo complessivo in Euro delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT da applicare con cadenza annuale **a partire dal 2005** con base la media dell'anno 2001.

La SOA può elevare detto corrispettivo sino al doppio.

Anche la **verifica triennale** prevede l'applicazione di una tariffa che è data dalla seguente formula:

$$P = CB^{3/5}$$

dove

CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute.

Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è **ridotto del 50%**; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è **ridotto del 20%**.

Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse delazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.

Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione. Le **variazioni** invece non producono effetti diretti sulle categorie e sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonchè a **tariffa ridotta** secondo i criteri fissati dall'autorità.



VALIDITA' DELLE ATTESTAZIONI NEL PERIODO TRANSITORIO

Il 13 maggio 2011 è stato promulgato con modifiche e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, il D.L. n. 70/2011 (Decreto Sviluppo).

All'interno del testo normativo vi sono importanti novità in tema di appalti pubblici e di attestazione SOA.

In primo luogo, con le modifiche introdotte ai commi 9-bis e 15-bis dell'articolo 253 del D. Lgs 163/06, vengono ulteriormente prorogate al 2013 le disposizioni che consentono alle imprese, ai fini della qualificazione, di utilizzare i requisiti relativi ai cinque migliori anni del decennio precedente.

Quanto poi alle previsioni contenute nell'art. 357 commi 12, 13, 16 e 17, esse indicano una "complessa disciplina transitoria in materia di sistema di qualificazione delle imprese dall'8 giugno 2011 al 6 giugno 2012". Secondo tale norma:

1. (comma 12) Le attestazioni rilasciate ai sensi del DPR 34/00 hanno validità sino alla scadenza naturale. Sono escluse le attestazioni per le categorie OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS21 che cessano di aver validità a decorrere dall'8/06/2012;
2. (comma 13) Le attestazioni ottenute ai sensi del DPR 34/00 nelle categorie OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS21 con scadenza tra il 10/12/2010 e l'8/06/2011, sono prorogate all'8/06/2011;
3. (comma 16) Dall'8/06/2011 al 7/06/2012, ai fini della partecipazione alle gare d'appalto riferite alle categorie OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS21, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate in vigenza del DPR 34/00;
4. (comma 17) Le attestazioni ottenute in vigenza del DPR 207/10 nelle categorie OG11, OS2-A, OS2-B, OS7, OS8, OS12-A, OS12-B, OS18-A, OS18-B, OS21 e OS35, sono utilizzabili dal giorno 8/06/2012.



ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ATTESTAZIONE

Riportiamo di seguito l'elenco della documentazione che deve essere prodotta a SOA RINA per il conseguimento dell'attestazione. L'elenco si riferisce ad ogni tipologia di impresa e alle più diverse situazioni di dimostrazioni dei requisiti.

L'elenco è suddiviso in 4 colonne riguardanti :

- i documenti necessari all'attestazione
- le note relative ai documenti
- i soggetti che sono tenuti a presentare o sottoscrivere il documento oggetto di verifica
- i modelli sostitutivi afferenti i requisiti di attestazione

Si specifica che:

- Il quinquennio di riferimento della cifra d'affari in lavori si riferisce ai bilanci o dichiarazioni fiscali che al momento della stipula del contratto con la SOA siano già stati effettivamente depositati e presentati (per i bilanci al fine di questa dimostrazione rileva la nota di deposito della CCIAA, per le dichiarazioni dei redditi l'Attestazione di avvenuta trasmissione rilasciata dal Servizio telematico di presentazione della dichiarazione);
- Il quinquennio di riferimento per la comprova dei costi dell'attrezzatura tecnica e del personale è coincidente con quello della cifra d'affari;
- Il quinquennio (oggi **decennio** sino al 31-12-2013) di riferimento per la dimostrazione dell'esecuzione dei lavori decorre effettivamente dalla data di stipula del contratto con la SOA;
- La qualificazione nelle categorie OS2A e OS2B e OS25 è regolamentata, oltre che dal D.P.R 207/2010 (art. 248), dal Dlgs 22/11/2004 n. 42 (artt. 29 e 182) e dai relativi decreti attuativi (per ogni informazione in proposito contattare i n. 010/5385692 o 010/5385684)

I documenti devono essere validi alla data di rilascio dell'attestazione.

Quanto indicato nel presente elenco rappresenta un riferimento operativo per la compilazione della documentazione, per quanto non eventualmente indicato si rinvia alla normativa vigente.

SOA RINA potrà richiedere ulteriore documentazione necessaria ai fini della valutazione e del rilascio dell'Attestazione oltre a quella indicata nel presente fascicolo nonché procedere a visite presso l'impresa. I modelli di dichiarazione citati possono far parte di ulteriore fascicolo che può essere richiesto direttamente a SOA RINA, ovvero scaricati dal sito internet www.soarina.it.



SOA RINA ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE D.P.R. 207/2010				
REQUISITI PARTICOLARI (ART. 76 DPR 207/2010) ove applicabile *				
	DOCUMENTO	NOTE	SOGGETTI INTERESSATI	MODELLI
1	DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA'		Legale rappresentante	MOD. SOST-QUAL
2	COPIA CERTIFICAZIONE QUALITA' AZIENDALE IN CORSO DI VALIDITA'			
3	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA O DI UN SUO RAMO	in caso di cessione, affitto, conferimento, fusione, scissione, donazione ecc		
4	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO			
5	ORIGINALE O COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA PERIZIA GIURATA REDATTA DA UN SOGGETTO NOMINATO DAL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO	relativamente agli atti di trasferimento stipulati dopo il 7/6/2011 e agli atti di affitto stipulati dopo il 6/8/2011		
6	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL'UTILIZZO DI REQUISITI DI AZIENDE ACQUISTATE O AFFITTATE	Nell'eventualità che l'impresa intenda avvalersi di requisiti di altre imprese	Legale rappresentante	MOD. SOST-REQ
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ART. 78 COMMA 1 DPR 207/2010) *				
	DOCUMENTO	NOTE	SOGGETTI INTERESSATI	MODELLI
7	DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DELLE PERSONE OGGETTO DI VERIFICA		Titolari impresa individuale - Tutti i soci di s.n.c. - Soci accomandatari - Direttori tecnici - Amministratori muniti di rappresentanza, socio unico o socio di maggioranza in società con meno di 4 soci per tutti gli altri tipi di società o consorzi	
8	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'		Titolari impresa individuale - Tutti i soci di s.n.c. - Soci accomandatari - Direttori tecnici - Amministratori muniti di rappresentanza, socio unico o socio di maggioranza in società con meno di 4 soci per tutti gli altri tipi di società o consorzi	MOD. SOST-IDEN
9	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN COPIA		Legale rappresentante	MOD. SOST-CORIG
10	CERTIFICATO CCIAA COMPLETO DI ATTESTAZIONE ANTIMAFIA E DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI FALLIMENTO	Documento in originale e dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie richieste per la qualificazione		
11	CERTIFICATO DEL TRIBUNALE COMPETENTE CHE ATTESTI L'INESISTENZA DI STATO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA, CONCORDATO PREVENTIVO E L'INESISTENZA DI PROCEDIMENTI IN CORSO PER LA DICHIARAZIONE DI UNA DI TALI SITUAZIONI	Documento in originale		
12	DICHIARAZIONE INESISTENZA VIOLAZIONI VARIE		Legale rappresentante	MOD. SOST-2
13	DICHIARAZIONI AI SENSI ART. 38 C. 1 LETTERE B) E M ter) DEL DLGS 163/2006		Titolari impresa individuale - Tutti i soci di s.n.c. - Soci accomandatari - Direttori tecnici - Amministratori muniti di rappresentanza, socio unico o socio di maggioranza in società con meno di 4 soci per tutti gli altri tipi di società o consorzi	MOD. SOST.1
14	DICHIARAZIONE DELLE CONDANNE DEFINITIVE INFLITTE CON SENTENZA, SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO O DECRETO PENALE, COMPRESSE QUELLE PER CUI E' STATA DISPOSTA LA NON MENZIONE O DICHIARAZIONE DI INESISTENZA		Titolari impresa individuale - Tutti i soci di s.n.c. - Soci accomandatari - Direttori tecnici - Amministratori muniti di rappresentanza, socio unico o socio di maggioranza in società con meno di 4 soci per tutti gli altri tipi di società o consorzi	MOD. SOST 1BIS
15	DICHIARAZIONE DELLA DIREZIONE TECNICA E DEI SOGGETTI CESSATI NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO DI ATTESTAZIONE		Legale rappresentante	MOD. SOST.3



REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (ART. 79 DPR 207/2010) *				
	DOCUMENTO	NOTE	SOGGETTI INTERESSATI	MODELLI
16	DICHIARAZIONE DELLA CIFRA D'AFFARI IN LAVORI E DEL PATRIMONIO NETTO POSITIVO DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO PER LE SOCIETA' DI CAPITALI E CONSORZI		Legale rappresentante	MOD.SOST-AFF
17	LIBRO DEGLI INVENTARI O BILANCIO DI VERIFICA RICLASSIFICATI E VIDIMATI DA UN PROFESSIONISTA ABILITATO			
18	REFERENZE BANCARIE IN ORIGINALE	da trasmettere a cura dell'istituto bancario direttamente a Soarina - Via Ilva 2/7 16128 Genova		
19	Per S.A.S., S.N.C. e DITTE INDIVIDUALI: COPIA DICHIARATA CONFORME DEL MODELLO UNICO E relativa ricevuta di trasmissione dall' Agenzia delle Entrate	Modello Unico completo di tutti i quadri, compreso quello IVA e di studi di settore.		
20	COPIA CONFORME DEL CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE REGISTRATO CON IL DIRETTORE TECNICO	Non necessario se il direttore tecnico è dipendente o coincide con il titolare, rappresentante legale, amministratore o socio	Direttore tecnico	
21	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELL'ESTRATTO LIBRO UNICO DEL LAVORO RELATIVO AL DIRETTORE TECNICO	Per la verifica della dipendenza del direttore tecnico		
22	COPIA CONFORME DELL' ATTO DI NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO			
23	DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE TECNICO			MOD.DICH-DT
24	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL TITOLO DI STUDIO			
25	CERTIFICAZIONE DI LAVORI ESIBITI PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE QUINQUENNALE	I certificati per committenti privati devono essere accompagnati da contratti, fatture, atti autorizzativi		
26	CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI	Relativamente ai soggetti che svolgevano la funzione presso la stessa impresa alla data del 1-3-2000		
27	DICHIARAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLO STAFF TECNICO DI PROGETTAZIONE		Legale Rappresentante	MOD.SOST-STAFF
28	ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO RELATIVO AI MEMBRI DELLO STAFF		Staff tecnico	
29	COPIA CONFORME DEI TITOLI DI STUDIO DEI MEMBRI DELLO STAFF TECNICO			
30	COPIA CERTIFICATO ABILITAZIONE PROFESSIONALE O CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PER I MEMBRI LAUREATI DELLO STAFF TECNICO			
31	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA che attesti LA CONFORMITA' ALL' ORIGINALE E L'IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI NELLE CATEGORIE DEI CERTIFICATI PRESENTATI		Legale rappresentante	MOD.SOST-LAV
32	CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI EMESSI DA STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE IN FORMA CARTACEA IN ORIGINALE O COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE			
33	CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI EMESSI DA STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE E INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO			
34	CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI RILASCIATI DA COMMITTENTI PRIVATI E SOTTOSCRITTI DAL DIRETTORE LAVORI IN ORIGINALE O COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE	Devono essere allegati al certificato: Permesso di costruire con allegata copia autentica del progetto approvato - contratto stipulato - fatture corrispondenti - certificato di regolare esecuzione - per i lavori OG 12 e OS 14 atti di concessione / autorizzazione		
35	CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI ESEGUITI IN PROPRIO, SOTTOSCRITTI DAL DIRETTORE LAVORI IN ORIGINALE O COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE	Devono essere allegati al certificato: Permesso di costruire con allegata copia autentica del progetto approvato - certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.L.- per i lavori OG 12 e OS 14 atti di concessione / autorizzazione		
36	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLE FATTURE CORRISPONDENTI ALL'ACQUISTO DI MATERIALI E DI SERVIZI ED EVENTUALI SUBAPPALTI	RELATIVE AI LAVORI ESEGUITI IN CONTO PROPRIO		
37	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEI CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI ESEGUITI ALL'ESTERO (RILASCIATI CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 84 DEL DPR 207/2010)	Corredati da: contratto d'appalto - certificato di collaudo e ogni documento utile comprovante i lavori eseguiti		



38	CERTIFICAZIONE DI ESECUZIONE LAVORI RILASCIATE AD ALTRE IMPRESE DELLA CUI CONDOTTA E' STATO RESPONSABILE UNO DEI DIRETTORI TECNICI DELL'IMPRESA DA ATTESTARE	Corredata da: certificato di iscrizione all' A.N.C., e/o attestato di qualificazione e da contratti - fatture - provvedimenti autorizzativi in caso di lavori privati.		
39	DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO CHE APPORTA I LAVORI RELATIVA A PRECEDENTI DIMOSTRAZIONI E ALLA CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DEI DOCUMENTI PRESENTATI		Direttore tecnico che apporta i lavori	MOD.DICH-DT BIS
40	DICHIARAZIONE DELLA PRESENZA DI OQ CON PATENTINO CERTIFICATO (SOLO PER LA QUALIFICAZIONE NELLE CATEGORIE SPECIALIZZATE)	Solo per i CCNL che prevedono la figura dell'OQ con patentino certificato	Legale rappresentante	MOD.SOST-TEC
41	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO RELATIVO AGLI OQ CON PATENTINO	Solo per i CCNL che prevedono la figura dell'OQ con patentino certificato		
42	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DELLE ABILITAZIONI RICHIESTE (PATENTINO CERTIFICATO)	Solo per i CCNL che prevedono la figura dell'OQ con patentino certificato		
43	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLA PIENA DISPONIBILITA' DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE	Solo relativamente alle categorie OS13 OS18A OS18B OS32	Legale rappresentante	MOD.SOST-TEC
44	COPIA CONFORME DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PIENA DISPONIBILITA' DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE PER TUTTA LA DURATA DELL'ATTESTAZIONE	Solo relativamente alle categorie OS13 OS18A OS18B OS32		
45	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLA DOTAZIONE STABILE DI ATTREZZATURE, MEZZI D'OPERA ED EQUIPAGGIAMENTO TECNICO, IN PROPRIETA' O IN LOCAZIONE FINANZIARIA O IN NOLEGGIO ED I RELATIVI COSTI		Legale rappresentante	MOD.SOST-ATT
46	ELENCO DELL'ATTREZZATURA TECNICA IN DOTAZIONE		Legale rappresentante	MOD.TAB-ATT
47	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI CON EVIDENZA DELLE QUOTE AMMORTIZZATE NELL'ESERCIZIO	Relativi al quinquennio utilizzato per la dimostrazione del requisito		
48	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEI CONTRATTI LOCAZIONE FINANZIARIA E DI TUTTE LE RELATIVE FATTURE	Relativi al quinquennio utilizzato per la dimostrazione del requisito		
49	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEI CONTRATTI DI NOLEGGIO E DELLE RELATIVE FATTURE	Relativi al quinquennio utilizzato per la dimostrazione del requisito		
50	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLE FATTURE DI ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI DI IMPORTO INFERIORE A €516,46 DEDOTTE INTEGRALMENTE NELL'ESERCIZIO E NON ASSOGGETTATE A PIANO DI AMMORTAMENTO	Relative al quinquennio utilizzato per la dimostrazione del requisito		
51	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL REGISTRO IVA	Per il riscontro della registrazione delle fatture di leasing, noleggio e beni < 516,46		
52	DICHIARAZIONE DEL COSTO E DEL NUMERO DEL PERSONALE DIPENDENTE SUDDIVISO AI SENSI DI QUANTO RICHIESTO DALLA NORMA E DEGLI IMPORTI VERSATI AD INPS, INAIL, CASSE EDILI O ALTRI ISTITUTI		Legale rappresentante	MOD.SOST-DIP
53	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEI MODELLI MENSILI DM10/ UNIEMENS	Relativi al quinquennio utilizzato per la dimostrazione del requisito		
54	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEI VERSAMENTI INAIL, CASSE EDILI O ALTRI ISTITUTI	Relativi al quinquennio utilizzato per la dimostrazione del requisito		
55	(COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEI MODELLI 770)	Relativi al quinquennio utilizzato per la dimostrazione del requisito		
56	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE DEL TITOLARE O DEI SOCI DI SOCIETA' DI PERSONE		Legale rappresentante	MOD.SOST-CONV
57	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI		Legale rappresentante	MOD.SOST-PREV
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE *				
59	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE IMPRESE APPARTENENTI A CONSORZI STABILI	Nell'eventualità che l'impresa faccia parte di consorzio stabile	Legale rappresentante	MOD.SOST-CONS
60	LIBRO SOCI PER CONSORZI			
61	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI VOLONTA' DELL'IMPRESA DI ATTESTARSI MEDIANTE AVVALIMENTO	Nell'eventualità che l'impresa intenda attestarsi mediante avvalimento	Legale rappresentante	MOD.SOST-AVV
62	ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO - DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE RAPPORTO DI CONTROLLO	Nell'eventualità che l'impresa intenda attestarsi mediante avvalimento		
I documenti devono essere validi alla data di rilascio dell'attestazione.				

**COME ATTESTARSI CON SOA RINA**

Per ottenere l'attestazione presso Soa Rina Organismo di Attestazione S.p.a. mettersi in contatto telefonicamente, via fax o tramite e-mail (info@soarina.it) con gli uffici a Voi più vicini indicati di seguito:

UFFICIO	ZONA DI RIFERIMENTO	RESPONSABILE OPERATIVO
Sede Generale di Genova Via Ilva 2/7 16128 Genova Tel 010/5385682 Fax 010/5351231	Liguria Piemonte Val D'Aosta	Geom. Nicolino Arena Tel 010/5385691 Cell 335/1346615 E mail nicolino.arena@soarina.it
		Ing.ir. Diego Fonsa (Liguria) Tel 010/5385687 Cell 345/3735977 E mail diego.fonsa@soarina.it
Ufficio di Torino Via Livorno 60 10100 Torino Tel 011/2258710		Geom. Giovanni Gallino (Piemonte e Val D'Aosta) Tel 010/5385690 Cell 335/1346614 E mail giovanni.gallino@soarina.it
Ufficio di Venezia Via Dell'Elettricità 5D 30175 Marghera (VE) Tel 041/2587257	Triveneto Emilia Romagna	Sig. Andrea Stocco Tel 041/2587257 Cell 335/1431212 E mail andrea.stocco@soarina.it
Ufficio di Verona Via Crosaron 18 37047 S.Bonifacio (VR) Tel 045/6106192		Dott. Gherardo Assenza Tel 045/6106192 Cell 334/6615546 E mail gherardo.assenza@soarina.it
Ufficio di Bologna Via Bazzanese 32/4 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel 051/575367		Dott.ssa Anna Ippolito Tel 051/575367 E mai anna.ippolito@soarina.it



<p>Ufficio di Roma Via Cesare Pavese, 305 (7° piano) 00144 Roma Tel 06/54228665</p>	<p>Lazio Umbria Marche Abruzzo</p>	<p>Dott.ssa Lisa Esposito (Lazio - Umbria) Tel 06/54228665 Cell 345/4214748 E mail lisa.esposito@soarina.it</p> <p>Sig. Daniele Grisley (Lazio - Umbria) Tel 06/54228621 Cell 335/1219550 E mail daniele.grisley@soarina.it</p>
<p>Ufficio di Frosinone Centro Direzionale Le Torri - Strada Morolense snc 03100 Frosinone Tel 06/54228663</p>		<p>Ing. Manuel Spalvieri (Lazio) Tel 06/54228663 Cell 335/1200897 E mail manuel.spalvieri@soarina.it</p>
<p>Ufficio di Pescara Piazza Duca D'Aosta 31 65100 Pescara Tel 085/27457</p>		<p>Dott.ssa Antonella Sasso (Marche - Abruzzo) Tel 085/27547 Cell 335/5483273 Email antonella.sasso@soarina.it</p>
<p>Ufficio di Ancona Via Sandro Totti 3 60131 Ancona Tel 071/4192230</p>		<p>Sig.ra Maria Elena Giacconi (Marche - Abruzzo) Tel 071/4192230 Cell 345/3987761 E mail mariaelena.giacconi@soarina.it</p>
<p>Ufficio di Milano Via Torri Bianche 3 20059 Vimercate (MI) Tel 039/6290980</p>		<p>Lombardia</p> <p>Arch. Alessandro Cameran Tel 039/6290935 Cell 348/3205105 E mail alessandro.cameran@soarina.it</p>
<p>Ufficio di Prato Via Della Repubblica 279 50047 Prato (FI) Tel 0574/595248</p>	<p>Toscana</p> <p>Dott. ssa Simona Doni Tel 0574/595248 Cell 345/3736586 E mail simona.doni@soarina.it</p>	



<p>Ufficio di Bari Piazza Aldo Moro 33 70122 Bari Tel 080/5242268</p>	<p>Puglia Molise Basilicata Campania Calabria Sardegna</p>	<p>Dott. ssa Elisabetta Ronco (Puglia - Basilicata) Tel 080/5242438 Cell 335/5483320 E mail elisabetta.ronco@soarina.it</p>
<p>Ufficio di Taranto Via Regina Margherita 43 74100 Taranto Tel 099/4530211</p>		<p>Ing. Alessandro Cancellò (Molise - Basilicata - Campania) Tel 081/6907732 Cell 335/8488458 E mail alessandro.cancellò@soarina.it</p>
<p>Ufficio di Napoli Via del Fiumicello 7 80142 Napoli Tel 081/6907731</p>		<p>Ing. Ivana Russo Spena (Campania - Sardegna) Tel 081/6907733 Cell 335/5483324 E mail ivana.russospena@soarina.it</p>
<p>Ufficio di Salerno Via Matteo Galdi, 22 84081 Baronissi (SA) Tel 089/9565057</p>		<p>Dott. Valerio De Stefano (Campania - Calabria) Tel 089/9565057 Cell 334/6615547 Fax 089/951671 E mail valerio.destefano@soarina.it</p>
<p>Ufficio di Catania Via Ventimiglia 145 95100 Catania Tel 095/7477881</p>		<p>Calabria Sicilia</p>
<p>Ufficio di Palermo Via Francesco Crispi 248 90139 Palermo Tel 091/7439529 E-Mail info@soarina.it</p>		

L'impresa può richiedere immediatamente **il software dedicato, i modelli di dichiarazione sostitutiva ed ogni altra informazione** utile per la preparazione della documentazione.


Una volta individuate le categorie e le classifiche di interesse l'impresa compila e trasmette a SOA RINA S.p.A. il **questionario informativo** non vincolante cui seguirà da parte nostra un' **offerta economica** predisposta facendo applicare la **tariffa minima imposta per legge** completa dell'ulteriore documentazione contrattuale.


L'impresa potrà a questo punto decidere di stipulare il contratto inviando la **richiesta di qualificazione** sottoscritta dal legale rappresentante alla quale SOA RINA darà immediato riscontro con nota di conferma della stipula del contratto.

Da tale nota decorre il **termine di 90 giorni per il rilascio dell'attestazione**.

PROCESSO DI QUALIFICAZIONE

DIAGRAMMA DI FLUSSO ITER DI ATTESTAZIONE







QUESTIONARIO INFORMATIVO PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

IMPRESA			
Ragione sociale			
Partita I.V.A.		Codice Fiscale	
SITI			
SEDE LEGALE			
Via	Città	Cap	Prov
Telefono	Fax	E-mail:	
SITO PRODUTTIVO			
Via	Città	Cap	Prov
Telefono	Fax	E-mail	
Uff. Ter. Agenzia Entrate:	P.E.C.		
RICHIEDE DI RICEVERE UN'OFFERTA ECONOMICA PER LE SEGUENTI CATEGORIE/CLASSIFICHE			
CATEGORIE		CLASSIFICHE	
SIGLA	DESCRIZIONE	IMPORTO	
<input type="checkbox"/> richiede	fino alla ____ classifica	la qualificazione per attività di progettazione e costruzione	
<input type="checkbox"/> non richiede			
DATI AZIENDALI			
Forma giuridica (es. s.p.a.)		data di costituzione	
Nominativo/i Legale Rappresentante		nominativo/i Direttore Tecnico	
<input type="checkbox"/> è	In possesso del Sistema Qualità Aziendale conforme alla Norma UNI EN ISO 9001/2008		
<input type="checkbox"/> non è			
<input type="checkbox"/> si avvale	Dei requisiti di ordine speciale dell'IMPRESA C.F. per effetto di operazioni di trasferimento di azienda secondo quanto previsto dall'art. 76 del Regolamento		
<input type="checkbox"/> non si avvale			
<input type="checkbox"/> si avvale	Dei requisiti di ordine speciale dell'IMPRESA C.F. (di seguito IMPRESA "Ausiliaria") secondo quanto previsto dall'art. 88 del Regolamento;		
<input type="checkbox"/> non si avvale			
<input type="checkbox"/> partecipa	Al Consorzio Stabile ex art 94 del Regolamento denominato: C.F.		
<input type="checkbox"/> non partecipa			
POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE			
Matricola INPS n.		Sede di	
Posizione INAIL n.		Sede di	
Posizione cassa edile n.		Sede di	
C.C.N.L. applicato			
DATI PERSONA DI RIFERIMENTO			
Ruolo	Cognome	Nome	
Tel.		Cell.	
Fax		E-mail	
EVENTUALE PARTNER COMMERCIALE			
Cognome Nome e/o Ragione Sociale:			

I suoi dati saranno trattati, in forma automatizzata, al solo fine di prestare un servizio, che potrà comprendere - a sua discrezione - l'offerta di prodotti e servizi di SOA RINA Organismo di Attestazione S.p.A. e quindi con modalità strettamente necessarie e funzionali a tale scopo. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non potremo dar corso al servizio. I suoi dati non saranno divulgati. Titolare e responsabile del trattamento dei suoi dati è SOA RINA Organismo di Attestazione S.p.A., con sede in Via Ilva 2/7, 16128 Genova. Potrà comunque esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/03

_____ li _____

Timbro e Firma

PROFESSIONALITA'
COMPETENZA
ORGANIZZAZIONE

SOA RINA S.p.A., società per azioni del Gruppo RINA, opera in Italia dal 26 Luglio 2000, data di costituzione della Società, quale Organismo di Attestazione degli esecutori di lavori pubblici disciplinato dal DPR 34/2000.

Professionalità, competenza ed appartenenza ad un Gruppo di rilievo internazionale, composto da più di 1300 professionisti, che opera da 150 anni nei settori della classificazione e della certificazione, conferiscono un decisivo valore aggiunto all'attestazione rilasciata da SOA RINA.

Nello stile del Gruppo cui appartiene, SOA RINA opera fin dalla sua costituzione con una **costante attenzione alle esigenze delle imprese clienti**; tale attenzione ci ha portato a sviluppare la nostra organizzazione su tutto il territorio nazionale, dotandoci di strumenti operativi che ci permettono di minimizzare, comunque nel pieno rispetto della normativa vigente, i costi di risorse e di tempo che le imprese clienti devono sostenere per affrontare il percorso della qualificazione Soa



SOA RINA

Organismo di attestazione S.p.a.
Via Ilva 2 /7 – 16128 Genova- Italia
Tel +39 010 53 85 682
Fax +39 010 53 51 231

REVISIONE 01
(Settembre 2011)